

Penale Sent. Sez. 3 Num. 2264 Anno 2021

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: MACRI' UBALDA

Data Udienza: 22/09/2020

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

Picascia Antonio, nato a Formia il 21/02/1969,

Beneduce Francesco, nato a Minturno il 09/08/1968,

avverso l'ordinanza in data 19/11/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macri;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per gli imputi l'avv. Antonio Marino che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 19 novembre 2019 il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Antonio Picascia e Francesco Beneduce avverso il decreto di sequestro preventivo in data 1°ottobre 2019 del Giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere.

2. I ricorrenti espongono di essere stati sottoposti a procedimento penale per i reati di cui agli art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004,

perché, in qualità di soci amministratori della Cleprin S.r.l., dopo l'acquisto all'asta del complesso immobiliare, avevano realizzato in zona agricola, sottoposta al vincolo paesaggistico ed in assenza delle concorrenti autorizzazioni, le seguenti opere: la chiusura parziale del porticato antistante il prospetto sud del capannone principale (il volume ricavato era stato adibito ad uffici e servizi su due piani); l'ampliamento di un secondo capannone; la nuova destinazione d'uso del piano terra ad area di lavorazione; la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica adibito a locale ristoro ed uffici; la chiusura del porticato al piano terra con ampliamento verso l'interno del capannone sia al piano terra che al primo piano; inoltre avevano mutato la destinazione d'uso del complesso da agricolo ad industriale. Secondo la prospettazione accusatoria, avevano cercato di ottenere i titoli autorizzativi in sanatoria, ricorrendo alla possibilità, prevista in caso di acquisto in sede di procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 40 l. n. 47 del 1985, di richiedere il condono entro 120 giorni, rendendo delle false rappresentazioni nelle relazioni e nei grafici rappresentanti lo stato dei luoghi allegati alle istanze di condono.

Contestano l'elaborato del consulente del Pubblico ministero, il quale aveva fondato la sua valutazione su documenti e fotogrammi ricavati da Google Earth, senza indagare se il cambio di destinazione d'uso da agricolo ad industriale e le nuove opere eseguite sull'immobile fossero state o meno realizzate entro la data legittimante il condono del 1994.

Dopo aver reso una serie di precisazioni in fatto, lamentano che il Tribunale del riesame si era appiattito sulla decisione del Giudice per le indagini preliminari. Osservano che l'aumento di cm 40 di larghezza del capannone era preesistente e già riportato nella consulenza del CTU Diana nel 2000; che probabilmente vi era stato un errore nelle misure; che del pari preesistente era il locale seminterrato nonché il mutamento di destinazione d'uso; che vi erano degli errori di restituzione grafica nella perizia del CTU Diana; che dalle foto nella loro disponibilità, scattate due giorni dopo la presa di possesso e all'inizio dei lavori di ristrutturazione, il porticato era già in parte chiuso.

Con i motivi aggiunti insistono sulla violazione di legge per assenza o apparenza di motivazione e riassumono le doglianze già sviluppate compiutamente in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono infondati.

I ricorrenti non hanno contestato il *periculum*, ma solo il *fumus boni juris*, sul presupposto dell'esistenza di tutti i requisiti della condonabilità desumibili dalla complessa storia del compendio immobiliare.

Il Tribunale però ha ritenuto fondato il sequestro perché gli abusi non erano sanabili, in quanto eseguiti successivamente alla data del 31 dicembre 1994. Secondo i Giudici erano stati prodotti documenti contenenti false rappresentazioni dello stato dei luoghi finalizzate a far credere all'UTC di Carinola che le opere per le quali si chiedeva la sanatoria erano state realizzate nel termine stabilito dalla legge sul condono del 31 dicembre 2003, invocando a tal fine la legge del 1994 ai sensi dell'art. 40 d.P.R. n. 380 del 2001.

Il Tribunale ha preso in esame i rilievi dei ricorrenti e li ha disattesi con motivazione logica e razionale. Ed invero, basta evidenziare, tra le tante considerazioni, che dagli aerofotogrammi erano emersi netti gli abusi e che la precedente proprietà aveva destinato i capannoni ad attività agricola e non industriale.

Pertanto, la sentenza non definitiva decisa all'udienza del 22 aprile 2020 dal Tar Campania-Napoli ha ben messo in luce l'esistenza di numerosi abusi non condonabili, tra cui quelli per cui era stato rilasciato anche il parere sfavorevole della Soprintendenza, e comunque il difetto di mutamento di destinazione d'uso da agricolo in industriale, per cui legittimamente non era stato ottenuto il certificato di agibilità.

Pertanto, correttamente, sulla base del compendio indiziario valorizzato dal Tribunale del riesame, è stata respinta l'istanza di dissequestro dei ricorrenti.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Così deciso, il 22 settembre 2020

